



Corte Sportiva d'Appello Nazionale

Decisione n. 172/CSA/2021-2022

Registro procedimenti n. 155/CSA/2021-2022

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe - Presidente

Pasquale Marino - Componente

Patrizio Leozappa - Componente

Lorenzo Attolico - Componente (relatore)

Andrea Lepore - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 155/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C.Internazionale Milano S.p.A., in data 23.01.2022, avverso la decisione in merito alla gara Bologna/Inter del 06.01.2022, secondo cui non venivano applicate alla Bologna F.C. 1909 S.p.A. le sanzioni previste dall'art.53 NOIF per la mancata disputa della medesima gara, rimettendo alla Lega Nazionale Professionisti Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa di quest'ultima;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.02.2022, l'Avv. Lorenzo Attolico; uditi l'Avv. Angelo Capellini e la Prof. Luisa Torchia, per la reclamante, l'Avv. Mattia Grassani e il Dott. Claudio Fenucci per la Bologna F.C. 1909 S.p.A. e l'Avv. Duccio Traina per la Lega Nazionale Professionisti Serie A;



RITENUTO IN FATTO

In data 6 gennaio 2022, alle ore 12.30, era in programma la gara Bologna-Internazionale valida per la prima giornata di ritorno del campionato di serie A Tim stagione 2021/2022. In data 5 gennaio, la Bologna F.C. 1909 S.p.A. inviava alla Lega Nazionale Professionisti Serie A istanza di rinuncia alla stessa gara, allegando una documentazione, proveniente dalla AUSL di Bologna, in base alla quale, in sintesi per motivi di COVID, i componenti del proprio gruppo squadra avrebbero dovuto osservare, a seconda della situazione di ciascuno, un periodo o di isolamento per giorni 7/10 o di stretta sorveglianza con obbligo di indossare la mascherina per 5 giorni o, infine, di quarantena domiciliare, per giorni 5 o per giorni 10. Nelle conclusioni della medesima nota, peraltro, la AUSL precisava che “per tutto quanto sopra...tutti i componenti del gruppo squadra” non avrebbero potuto “partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno 5 giorni fino al 09/01/2021 (rectius 2022 n.d.r.)”.

In data 6 gennaio, il Direttore di Gara, Sig. Ayroldi, passato il tempo regolamentare di attesa di 45 minuti, certificava, sul referto arbitrale, che la gara non si era potuta svolgere a causa della mancata presentazione della squadra del Bologna, considerato che, invece, la squadra dell'Inter era presente.

In data 8 gennaio 2022, il Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, emetteva il C.U.128 con il quale la gara Bologna-Inter veniva considerata *sub iudice*.

La Società Bologna F.C. S.p.A. non proponeva reclamo avverso tale decisione, né riteneva di impugnare il provvedimento della AUSL di Bologna sopra descritto.

La Lega Nazionale Professionisti serie A, invece, impugnava, invocando misure cautelari, il provvedimento dell'AUSL dinnanzi al TAR dell'Emilia Romagna, il quale rigettava l'istanza di misure urgenti.

Il Giudice Sportivo, infine, con C.U. n.147 del 21 gennaio 2022, sciogliendo la riserva di cui all'anzidetto C.U. 128 dell'8 gennaio 2022, deliberava di “non applicare alla Società Bologna le sanzioni previste dall'art.53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”.

La F.C. Internazionale S.p.A., con atto in data 30 gennaio 2022, proponeva reclamo avverso tale provvedimento, chiedendo che venissero applicate alla Società Bologna F.C. 1909 S.p.A. le sanzioni previste dall'art.53 NOIF (perdita della gara con il punteggio di 0-



3) per la mancata disputa della gara Bologna- Inter del 6 gennaio 2022, non imputabile a forza maggiore ai sensi dell'art.55 delle medesime NOIF.

A sostegno delle proprie doglianze, la reclamante adduceva l'illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione degli artt.53 e 55 NOIF o comunque per difetto assoluto di istruttoria e insufficiente motivazione, nonché "l'infondatezza della decisione per violazione dei principi della lealtà sportiva, probità, diligenza e correttezza da parte del Bologna".

Con memoria in data 10 febbraio 2022, si costituiva la Bologna F.C. 1909 S.p.A., la quale chiedeva il rigetto del reclamo in quanto inammissibile e, comunque, infondato, con conseguente conferma integrale della decisione del Giudice Sportivo.

Con memoria in data 9 febbraio 2022, si costituiva la Lega Nazionale Professionisti Serie A, svolgendo alcune considerazioni delle quali veniva richiesto a questa Corte di tenere conto in sede di decisione.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per i motivi che seguono.

Con il primo motivo di impugnazione, la reclamante, in buona sostanza, sostiene che, ai sensi dell'art.53 delle NOIF, chi intenda avvalersi di una causa di forza maggiore, onde evitare le conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione ad una gara, ha l'onere di dedurre e di dimostrare la sussistenza della stessa.

Nella specie, invece, la Bologna F.C. 1909 S.p.A., secondo la reclamante, non avrebbe adempiuto a tale onere, omettendo sia di dedurre, sia di dimostrare la causa di forza maggiore che l'avrebbe esentata dal partecipare alla gara del 6 gennaio con la squadra della F.C.Internazionale S.p.A.

In altri termini, sulla base della ricostruzione della reclamante, il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente agito d'ufficio in assenza di alcuna allegazione della resistente.

Sul punto, questa Corte ritiene di dover preliminarmente chiarire, anche con intenti nomofilattici, che, alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI nelle decisioni 7 gennaio 2021, n. 1, e 19 novembre 2021, n. 101, gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie locali, adottati per le evenienze di cui si discute e che impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono



impossibile la prestazione sportiva cui l'obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono *ex se* causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 55, comma 2, NOIF FIGC, quali atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle recessive norme federali, non sindacabili, né disapplicabili dalla giustizia sportiva.

A ciò consegue che, sopravvenendo un provvedimento interdittivo della ASL, il *factum principis* è da ritenersi dimostrato a beneficio dell'obbligato che invochi l'esimente di cui all'art. 55 delle NOIF FIGC, dovendo ritenersi la prestazione sportiva essere divenuta impossibile per causa indipendente dalla sua volontà.

Eventuali indici sintomatici, anche solo in termini di non perfetta diligenza, di una qualche compartecipazione causale dell'obbligato della prestazione sportiva all'adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo potranno allora assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità disciplinare in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC o ai principi ed alle norme federali ed essere, quindi, oggetto di verifica da parte della Procura Federale, ma non anche da parte del Giudice Sportivo e di questa Corte ai fini del riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 55, comma 2, cit. Infatti, il provvedimento amministrativo interdittivo della ASL, finché valido ed efficace e, dunque, finché non sospeso o annullato da un'Autorità giurisdizionale o in via di autotutela dalla stessa ASL, è esso stesso, ai soli effetti sportivi, causa di forza maggiore della mancata partecipazione alla gara dell'obbligato.

Ora, sulla base di quanto sopra rilevato e segnatamente del principio sancito dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI, è di tutta evidenza che, nel caso in esame, il Giudice Sportivo ha correttamente ritenuto che, secondo l'ordinamento sportivo, "il dispositivo finale interdittivo del provvedimento della AUSL di Bologna" - e, cioè, il passaggio in cui si dispone che "tutti i componenti del gruppo squadra (del Bologna n.d.r.) non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno 5 giorni fino al 9/01/2021" - potesse di per sé "validamente costituire un caso di forza maggiore, declinato sotto le modalità dell'esimente per *factum principis*, trattandosi di determinazione non necessitata e non di per sé prevedibile".

E questo, quindi, indipendentemente dal fatto che la resistente Bologna abbia impugnato detto provvedimento o la decisione del Giudice Sportivo dell'8 gennaio (in disparte la valutazione sull'ammissibilità di un reclamo avverso un provvedimento che pone una gara meramente *sub iudice*) o chiesto formalmente al Giudice Sportivo di applicare il



provvedimento stesso, attività, peraltro, non ritenute necessarie, né tantomeno prodromiche, all'applicazione di una causa di forza maggiore da alcuna norma dell'ordinamento sportivo.

Il tutto, inoltre, con riferimento al provvedimento della AUSL, anche in assenza di tempistiche ragionevoli che consentissero ogni azione da parte della resistente Bologna, essendo il provvedimento medesimo datato 5 gennaio e la gara prevista per il giorno seguente.

Infine, con riferimento all'invio, da parte della resistente Bologna, della distinta di gara la sera del 5 gennaio, la Corte ritiene la circostanza, lungi dall'essere elemento sintomatico della volontà di non avvalersi della forza maggiore, prova della buona fede di una società che, sino all'ultimo, anzi si augurava che la gara potesse regolarmente svolgersi.

Sulla base degli anzidetti rilievi, il primo motivo di impugnazione risulta essere infondato. Con il secondo motivo di impugnazione, la reclamante lamenta che la decisione del Giudice Sportivo, oltre a non essere sufficientemente motivata, sia basata su circostanze "solo presunte, non dimostrate e su una ricostruzione fattuale parziale e insufficiente" e che, al fine di riconoscere l'esimente della forza maggiore, il primo Giudicante avrebbe dovuto verificare che la resistente Bologna avesse tentato di percorrere tutte le soluzioni alternative astrattamente possibili che le si offrivano per superare i limiti imposti dal provvedimento della AUSL.

La Corte, nel esame del primo motivo di appello, ha già chiarito da un lato che il provvedimento della AUSL è di per sé prova valida a dimostrare la ricorrenza di un evento di forza maggiore idoneo a giustificare il comportamento tenuto dalla resistente Bologna, dall'altro che nulla di quanto addebitato dalla reclamante potesse essere richiesto a quest'ultima per consentirle di avvalersi dell'esimente stessa.

Su questi profili, la Corte si limita a riportarsi a quanto già osservato.

In relazione, poi, al fatto che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto chiedere l'acquisizione della lista completa dei giocatori del Bologna positivi o entrati in contatto con questi ultimi trasmessa alla AUSL, è solo il caso di nuovamente rammentare che la decisione impugnata si fonda sulla parte del provvedimento amministrativo secondo cui "tutti i componenti del gruppo squadra (del Bologna n.d.r.) non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno 5 giorni fino al 9/01/2021"; tutti, quindi, nessun escluso, con



la conseguenza che la lista in questione sarebbe stata del tutto ininfluyente ai fini del decidere.

In virtù di quanto sopra, anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.

Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione, la reclamante afferma che il Giudice Sportivo avrebbe potuto concedere l'applicazione dell'esimente della forza maggiore solo in presenza della prova relativa al fatto che la resistente Bologna avesse avuto un comportamento perfettamente diligente nell'ottemperanza alle allora vigenti disposizioni relative alle procedure di screening e monitoraggio cui sottoporre i componenti del gruppo squadra.

Sul punto, la Corte, fermo restando quanto già chiarito in relazione alla idoneità della prova della forza maggiore raggiunta con il provvedimento della AUSL ed in disparte il tema relativo alla competenza del Giudice Sportivo a valutare la circostanza, rileva che non v'era alcun elemento che potesse far ritenere al Giudice Sportivo che le citate disposizioni fossero state violate dalla resistente Bologna e che comunque la prova richiesta dalla reclamante fosse troppo onerosa perché destinata a dimostrare una serie illimitata di circostanze e passaggi temporali che questa Corte non ritiene necessari ai fini della decisione.

Nulla, invece, la Corte ritiene di dover osservare - perché non di sua competenza e comunque anch'essa irrilevante ai fini della decisione - con riferimento all'eccezione di presunta illegittimità del provvedimento della AUSL pure sollevata dalla reclamante.

Stessa irrilevanza si attribuisce, infine, al comportamento tenuto dalla resistente Bologna nei giorni successivi alla richiesta di rinvio inoltrata alla Lega Serie A.

Per le anzidette ragioni, anche il terzo motivo di reclamo è infondato.

L'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dalla resistente risulta assorbita dal provvedimento di rigetto dello stesso.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.



L'ESTENSORE
Lorenzo Attolico

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

Depositato

IL SEGRETARIO
Fabio Pesce